



DELIBERA N.	108
SEDUTA N.	34
DATA	29/06/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 2021 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Il 29 giugno 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente		X
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 2021 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente della Posizione di Funzione Risorse umane, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile del responsabile della posizione organizzativa Risorse finanziarie prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di determinare l'ammontare delle risorse del Fondo 2021 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale, in misura pari ad euro 350.250,51 di cui euro 325.759,47 relative alla competenza 2021, a cui si devono aggiungere, a titolo di arretrato, le quote di incremento previste dall'articolo 56 del CCNL pari all'1,53% del monte salari 2015, equivalente ad euro 8.163,68, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, per complessivi euro 24.491,05,al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP;
2. di demandare alla contrattazione decentrata integrativa i criteri di ripartizione e di destinazione delle risorse del Fondo di cui al punto1, relativamente alla competenza 2021;
3. di destinare gli incrementi relativi alla competenza 2018,2019 e 2020, per la parte residuale che attiene



alla retribuzione di risultato, in modo conforme al parere ARAN, richiamato nel documento istruttorio.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). Articolo 1, comma 236;
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 9, comma 2 bis;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Articolo 1, comma 2;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Allegato 4/2 punto 5.2;
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Articolo 23, comma 2;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).;
- legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010). Articolo 12, comma 4;
- legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011). Articolo 26, comma 4;
- legge regionale 19 gennaio 2012 n.1 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 "Assestamento di Bilancio 2011"). Articolo 26, comma 4;
- legge regionale 10 marzo 2016, n.4 (Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 e alla legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22). Articolo 7 e articolo 10, comma 4;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto n. 263/PAR/2016;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. 51/2016/PAR;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio n. 7/2019/PAR;
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 197/40 del 30 marzo 2016 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale.)
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 434/69 del 6 dicembre 2016 (Determinazione delle risorse del Fondo 2016 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 619/117 del 23 gennaio 2018 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale);
- •deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 63/22 del 23 marzo 2021 (Adozione dell'atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale);



- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 16 del 31 marzo 2016 (l.r. n. 14/2003 - Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale);
- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 8 del 22 dicembre 2017 (l.r. n. 14/2003 - Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale)
- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 4 del 21 maggio 2019 (Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale. Articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 1 del 11 gennaio 2021 (Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale. Articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
- Contratto collettivo nazionale del lavoro area della dirigenza, sottoscritto il 23 dicembre 1999. Articolo 26 comma 3 e articolo 27, comma 5;
- Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale dell'Area funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020;
- Relazione sul rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019;
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 910/221 del 30 giugno 2020 (Determinazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 31/10 del 15 dicembre 2020 (Revoca deliberazione n.910/221 del 30 giugno 2020. Rideterminazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa).
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 39/14 del 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell'Assemblea legislativa regionale).
- Parere ARAN AFL33.

Motivazione:

Con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.910/221 del 30 giugno 2020 era stato determinato l'ammontare delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale. Successivamente revocata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.31/10 del 15 dicembre 2020(Revoca deliberazione n.910/221 del 30 giugno 2020. Rideterminazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa) , la quale ha rideterminato l'ammontare delle risorse 2020, che costituiscono ora parametro per la determinazione del fondo 2021.

Si richiamano pertanto, qui di seguito, il quadro normativo di riferimento e gli adempimenti istruttori assolti per la determinazione delle risorse del Fondo 2021.

Premesso che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa passa attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del fondo e ripartizione del fondo mediante contratto decentrato integrativo, si evidenzia in primo luogo che l'atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse.

In proposito, l'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sancisce, al punto 5.2, che nelle more della sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa, sulla base della formale deliberazione di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate. Sul punto convergono, tra gli altri, i pareri espressi dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti del Veneto (delibera 263/PAR/2016), del Friuli Venezia Giulia (delibera 51/2016/ PAR) e del Lazio (delibera 7/2019/PAR).



Si precisa che l'ammontare delle risorse destinate a finanziare il salario accessorio, determinato dai contratti nazionali dei relativi comparti, è stato nel tempo sottoposto a limiti per effetto di specifiche disposizioni di legge:

1. dapprima, l'articolo 9, comma 2 bis [del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 \(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica\)](#), convertito con modificazioni dalla [legge 122/2010](#) disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. A detta norma rinvia il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011), successivamente modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2012 n.1, il quale, peraltro, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Assemblea legislativa dispone che il suddetto fondo è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal [comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010](#), in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi;
2. successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; infine l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 ha abrogato la disposizione legislativa di cui al punto 2 ed ha statuito che, nelle more della convergenza operata, per ogni comparto o area di contrattazione, dalla contrattazione collettiva nazionale dei trattamenti economici accessori mediante la differenziata distribuzione al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A quanto detto si aggiunge che nello specifico contesto organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale, le modifiche introdotte dall'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 2016, n.4 hanno avuto effetti diretti sulla determinazione delle risorse del Fondo contrattuale 2016 del personale dirigente in quanto, in attuazione dell'articolo 7 su citato, al fine di procedere al riordino dell'assetto organizzativo della dirigenza generale dell'Assemblea legislativa regionale, la figura del Segretario generale, introdotta dalla stessa legge, è stata qualificata come una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e fatta confluire nella dotazione organica della dirigenza, la quale resta tuttavia determinata nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).

La stessa norma ha disposto, inoltre, che, a seguito dell'attuazione del processo di riordino, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del medesimo contratto collettivo, in modo tale da prevedere, quale limite alla rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente,



una spesa annuale per la Regione comunque inferiore a quella derivante dalla somma delle risorse di tale Fondo nel 2014 e delle somme destinate alla copertura del trattamento economico del direttore generale, poste a carico del bilancio regionale del medesimo anno e che, in sede di prima applicazione, le indennità di posizione e di risultato del soggetto cui viene attribuito l'incarico di Segretario generale sono provvisoriamente definite sulla base del migliore trattamento riservato ai dirigenti dei servizi assembleari e sono a carico del Fondo per la remunerazione di tali indennità come individuato alla data di entrata in vigore della medesima legge, stabilendo il termine di due mesi per procedere all'adeguamento del Fondo e al conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.

Di fatto in applicazione della suddetta disposizione:

- a) sono state apportate le seguenti variazioni compensative al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale 2016/2018: riduzione di euro 68.000,00 per l'anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 10 "Risorse umane" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 "Organi istituzionali" del medesimo bilancio relativi al Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza (articolo 10, comma 4 della legge regionale 4/2016);
- b) il limite alla determinazione del Fondo risulta pari alla somma di euro 364.153,20 (relativa al Fondo 2014) e di euro 176.400,00 (relativa al trattamento economico previsto per il direttore generale e posto a carico del bilancio regionale del medesimo anno) e corrispondente in euro 540.553,20.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 434/69 del 6 dicembre 2016, ha, quindi, determinato in euro 431.653,20 l'ammontare delle risorse del Fondo 2016 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente e, con deliberazione n.197/40 del 30 marzo 2016, ha definito la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale; valori confermati con deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018.

L'ammontare complessivo di tali importi, con riferimento agli incarichi conferiti, determina l'esito della ripartizione del Fondo in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Per ciò che attiene alla retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del Segretario generale il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con decreto n. 16 del 31 marzo 2016, di nomina del Segretario generale ha stabilito, per tale incarico una retribuzione annua di posizione di euro 75.000 ed una retribuzione annua di risultato massima di euro 15.000,00. I medesimi importi sono, poi, stati confermati per la nomina del Segretario generale, effettuata con decreto n. 8 del 22 dicembre 2017, e per quella effettuata con decreto n. 4 del 21 maggio 2019.

In conclusione, il Fondo 2020 ammontava ad euro 454.153,20, pari all'importo dello stesso negli anni 2019, 2018 e 2017 (quest'ultimo determinato, così come evidenziato dalla Corte dei Conti, con riferimento alla cifra del 2016, integrata di euro 22.500,00; quale differenza tra i 90.000,00 euro previsti per l'intero anno e i 67.500,00 già inseriti nel Fondo 2016). Costituito con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 910/121 del 30 giugno 2020 l'ammontare delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa, tale determinazione è stata successivamente revocata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 31/10 del 15 dicembre 2020. Sono stati infatti recepiti i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione al Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019.

Nello specifico l'Ufficio di presidenza, con determinazione a verbale n. 38 dell'11 novembre 2020, ha deciso di accogliere la raccomandazione formulata dalla Corte dei Conti e di ridurre il fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale di una quota pari ad euro 136.557,45, previa



DELIBERA N. 108
SEDUTA N. 34
DATA 29/06/2021

pag. 7

comunicazione alle organizzazioni sindacali e di demandare alla Posizione di funzione "Organizzazione e personale" gli adempimenti conseguenti.

La consistenza del Fondo 2020 in esito a tale riduzione è pari ad euro 317.595,79.

Il Contratto nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area funzioni locali 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, all'articolo 57 contiene una nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che prevede al comma 1 che: *dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, e al comma 2 che : Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.*

L'importo definito ai sensi dell'indicato comma 2 è pari ad euro 317.595,79, così come rideterminato con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.31/10 del 15 dicembre 2020. La relativa certificazione del Collegio dei revisori è stata resa il 15 dicembre 2020 (registro protocollo n.8066 del 29 dicembre 2020).

Fondo anno 2021					
articolo 57					
comma 2, lettera a):					
unico importo annuale certificato					
dell'anno di sottoscrizione(17/12/2020)					317.595,79

L'articolo 56 del medesimo CCNL del 17 dicembre 2020 dispone in merito all'Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato, con l'indicazione che:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.

2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

In merito all'ammontare nel mote salari 2015 relativo ai dirigenti del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale ha comunicato, con nota mail del 12 gennaio 2021, l'importo pari ad euro 533.573,97. Su tale importo è determinato nella misura dell'1,53% l'incremento destinato alla retribuzione di posizione e, per la parte residuale, alla retribuzione di risultato, pari ad euro 8.163,68.

L'ARAN ,con il parere AFL33, ha reso dei chiarimenti in merito al calcolo dell'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell'art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all'Area delle Funzioni locali, indicando che:

"Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.(...)che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l'incremento resta costante nel tempo (...)che una parte dell'incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).Ciò che



residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato. Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni. "

L'incremento previsto dall'articolo 56 determina, quindi, per espresso rinvio operato dall'articolo 57, un incremento del fondo 2021 pari al 1,53% del monte salari 2015: euro 8.163,68; il medesimo importo finanzia gli incrementi della retribuzione di posizione negli anni 2018,2019 e 2020, nella misura stabilita dal comma 4 dell'articolo 54 del CCNL del 17 dicembre 2020 : euro 409,50 annuo lordo, comprensivo della tredicesima, relativo a tutte le posizioni dirigenziali coperte all'1 gennaio 2018; e per la parte residuale finanzia a retribuzione di risultato .

L'ammontare delle indicate risorse relative agli anni 2019,2019 e 2020 è rappresentato, in modo costante per ciascuno degli anni, nel seguente prospetto:

		a decorrere dal 1 gennaio 2018			
Risorse di cui all'articolo 56:					
M.S.2015	1,53%				
533.573,97	8.163,68			anno 2018	8.163,68
				anno 2019	8.163,68
				anno 2020	8.163,68

L'Ufficio di presidenza nella seduta n.34 del 29 giugno 2021, con la determinazione n.317, ha deciso di:

- approvare la determinazione dell'ammontare delle risorse del Fondo 2021 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale a cui si devono aggiungere, a titolo di arretrato, le quote di incremento previste dall'articolo 56 del CCNL pari all'1,53% del monte salari 2015;
- di demandare alla Posizione di funzione "Risorse umane" l'immediata redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Il Fondo 2021 è quindi determinato a regime in euro 325.759,47, a cui si devono aggiungere le quote arretrate di incremento previste dall'articolo 56 per gli anni 2018,2019 e 2020 pari ad euro 24.491,05; complessivamente nell'anno 2021 il fondo è pari ad euro 350.250,51 :



Fondo anno 2021			
articolo 57			
comma 2, lettera a):			
unico importo annuale certificato dell'anno di sottoscrizione(17/12/2020)			317.595,79
Risorse di cui all'articolo 56:			
M.S.2015	1,53%		
533.573,97	8.163,68		8.163,68
RiA personale cessato al 31 dicembre 2020			0
comma 2, lettera b):			
risorse previste da disposizioni di legge			0
comma 2, lettera c):			
importo corrispondente alla RIA del personale cessato dall'anno successivo			0
comma 2, lettera d):			
somme connesse al principio di onnicomprensività			0
comma 2, lettera e):			
somme autonomamente stanziati per adeguare il Fondo alle scelte organizzative entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia			0
Totale			325.759,47 A
Incrementi retribuzione di posizione e risultato 2018,2019 e 2020			
articolo 56 a decorrere dal 1 gennaio 2018			
Risorse di cui all'articolo 56:			
M.S.2015	1,53%		
533.573,97	8.163,68	anno 2018	8.163,68
		anno 2019	8.163,68
		anno 2020	8.163,68
totale			24.491,05 B

Il medesimo Fondo troverà copertura per il personale a tempo indeterminato e determinato rispettivamente nei capitoli 110102/2 e 110102/3, nonché per gli oneri, pari ad euro 83.359,62, e l'IRAP, pari ad euro 29.771,29 rispettivamente, nei capitoli 110102/7 e 110102/8, del bilancio 2021. Gli impegni saranno assunti contestualmente al perfezionarsi delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto decentrato integrativo.



Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Stronati

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che alla data del 29 giugno 2021 nel bilancio annualità 2021 è previsto lo stanziamento a copertura degli impegni che saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni che derivano dalla stipula del contratto decentrato integrativo.

Il Responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Determinazione delle risorse del Fondo 2021 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente della Posizione di Funzione
Risorse Umane
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 10 pagine.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi